

N° 3964 (Serie 2ª).

**LEGGE sull'obbligo dell'istruzione elementare.**

15 luglio 1877

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 luglio 1877, n. 177)***VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.**

I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o con lo insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.

La istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna con le dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell'insegnamento.

L'obbligo di provvedere alla istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza famiglia ac-